

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.**

CIRCOLARE D.G. N. 17/96

Roma, 6 febbraio 1996

Prot. n. **832/4620 - D.C. IV n. A012**

D.C. IV - Divisione 46

OGGETTO: Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole. Chiarimenti.

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti a questa Direzione relativi all'entrata in vigore, il 31 gennaio 1996, del D.M. 17.5.1995, n. 317 si forniscono i seguenti chiarimenti.

1 - COMPITI DELLE PROVINCE.

Nell'ambito dei compiti attribuiti alle province rientra, tra l'altro, la possibilità di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 6, ad una redistribuzione territoriale ottimale delle autoscuole esistenti. Nell'attuazione di tale distribuzione, le province dovranno tener conto delle situazioni esistenti e il trasferimento di sede di una autoscuola potrà essere attuato o a richiesta, ovvero promuovendone il consenso degli interessati.

Nelle ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada con conseguente trasferimento della sede dell'autoscuola, la provincia dovrà attenersi ai criteri da essa stessa preventivamente stabiliti, al fine della ottimale redistribuzione territoriale.

2 - LOCALI DELLE AUTOSCUOLE E DEI CENTRI DI ISTRUZIONE.

Le caratteristiche dei locali stabilite dall'art. 3 del D.M. n. 317/95 non si differenziano sostanzialmente da quelle indicate all'art. 10 del precedente D.M. n. 301/90, fatta eccezione per i servizi igienici, ai quali, secondo il nuovo dettato normativo, si può accedere anche direttamente dall'aula.

La verifica della conformità dei locali a quanto prescritto dal citato art. 3 compete alle amministrazioni provinciali in sede di rilascio dell'autorizzazione. Controlli successivi possono essere effettuati dall'ufficio provinciale M.C.T.C. competente, nell'ambito dell'attività ispettiva.

Si precisa che i locali di cui ai punti a), b) e c) del comma 1 dell'art. 3 devono essere assolutamente presenti in ogni autoscuola, anche nei casi in cui le scuole si consorziano ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 317/95, e demandano al centro di istruzione l'insegnamento teorico. In questo caso, infatti, sarà compito della provincia procedere ai sensi del comma 8 dell'art. 7 del decreto in esame, esclusivamente ad un adeguamento delle dotazioni complessive del personale e delle attrezzature e non anche dei locali.

3 - MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI DI GUIDA.

Per le esercitazioni e per l'effettuazione della prova pratica per il conseguimento della patente di guida, devono essere utilizzati i mezzi indicati all'art. 6 del D.M. n. 317/95, ovvero, in deroga, i veicoli di cui all'art. 14 comma 2 del regolamento medesimo.

Il successivo comma 4 dell'art. 6 prevede norme specifiche per la proprietà dei mezzi. Tutti i veicoli, infatti, devono essere immatricolati a nome del titolare dell'autoscuola, dell'ente o della società, o del consorzio che ha costituito il centro di istruzione. Ogni autoscuola può utilizzare solo i mezzi intestati al titolare dell'autorizzazione. Non è ammessa la comproprietà dei mezzi, conformemente a quanto stabilito sia dai commi 11 e 13 dell'art. 335 del regolamento di esecuzione del C.d.s., che dal comma 5 dell'art. 14 del D.M. n. 317/95. I mezzi intestati al consorzio che ha costituito il centro di istruzione possono essere impiegati solo per gli allievi inviati

al centro di istruzione e per il tipo di insegnamento demandato dalle autoscuole consorziate.

I veicoli, in base al comma 4, possono essere utilizzati da più autoscuole solo nel caso in cui le stesse facciano capo ad un unico titolare e purché ogni singola scuola sia dotata del numero minimo di veicoli previsti al citato art. 6.

In caso di dismissione o inserimento di mezzi nel parco veicolare dell'autoscuola o del consorzio, l'ufficio provinciale competente procederà, su richiesta del titolare o del legale rappresentante dell'autoscuola o del responsabile del centro di istruzione, all'aggiornamento della carta di circolazione. Sarà l'ufficio stesso a dare comunicazione alla provincia dell'avvenuto aggiornamento.

Il comma 10 dell'art. 6 prevede che per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento delle patenti delle categorie speciali e della categoria BE è ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso. Anche per la prova pratica per il conseguimento di patente della categoria A senza limitazioni l'allievo può utilizzare un motociclo di sua proprietà o appartenente ad un terzo che ne abbia autorizzato l'uso, in attesa delle ulteriori disposizioni che saranno impartite all'atto dell'entrata in vigore il 1° luglio 1996 della Direttiva n. 91/439/CEE.

La deroga alle caratteristiche dei veicoli, stabilita dall'art. 14, comma 2, è valido solo per quelli già di proprietà dell'autoscuola al momento dell'entrata in vigore del D.M. n. 317/95, o che vengano da questa conferiti al consorzio cui aderisce. In tutto gli altri casi, i veicoli devono avere caratteristiche rispondenti a quanto stabilito dall'art. 6.

4 - CENTRI D'ISTRUZIONE.

L'art. 7 del D.M. n. 317/95 prevede, come per il passato, che le autoscuole possano consorziarsi ma la costituzione del consorzio è ora finalizzata alla formazione del centro di istruzione automobilistico, che può operare, in base al comma 7 dell'art. 123 del C.d.s., solo previo riconoscimento del competente ufficio provinciale M.C.T.C.

Tale riconoscimento viene formalizzato con un provvedimento, previa istruttoria della documentazione amministrativa presentata, ed a seguito di un apposito sopralluogo per verificare l'idoneità dei locali e del materiale didattico. Si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del D.M. n. 317/95, i consorzi devono comunicare al competente ufficio provinciale M.C.T.C. i seguenti dati, nonché ogni loro eventuale successiva variazione:

- a) denominazione delle scuole aderenti;
- b) responsabile del centro di istruzione,
- c) generalità degli insegnanti e degli istruttori;
- d) ubicazione della sede del centro;
- e) tipo di insegnamento impartito dal centro;
- f) veicoli a disposizione
- g) attrezzatura per l'insegnamento teorico.

Il provvedimento di riconoscimento del centro di istruzione deve essere comunicato all'amministrazione provinciale competente.

Per i centri riconosciuti, qualora venga a mancare uno dei requisiti richiesti per il riconoscimento da parte dell'Ufficio Provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C., quest'ultimo provvederà ad

inviare una diffida al responsabile del centro consentendo di sanare le irregolarità riscontrate entro trenta giorni. Durante tale termine, i centri di istruzione potranno utilizzare, previo assenso dell'ufficio provinciale competente, i veicoli messi loro a disposizione da altri centri di istruzione o autoscuole. Trascorso inutilmente tale termine, il competente ufficio provinciale ritira il provvedimento di riconoscimento fino al ripristino della regolarità.

Nell'atto costitutivo del consorzio, che gli uffici provinciali M.C.T.C. dovranno acquisire, eventualmente registrato presso il tribunale competente, devono figurare, tra l'altro, a norma dell'art. 2603 del codice civile, i seguenti elementi:

- oggetto del consorzio;
- durata (che se non prevista non può superare i 10 anni ai sensi dell'art. 2604 c.c.);
- sede;
- membri che costituiscono il consorzio.

Al consorzio possono aderire autoscuole ubicate nella stessa provincia, ed autoscuole appartenenti a province diverse, ma aventi sede in comuni limitrofi al comune in cui è ubicato il centro di istruzione. Tale disposizione non si applica ai centri di istruzione già costituiti in province il cui ambito territoriale è stato ridefinito a seguito della istituzione di nuove province.

I locali del centro di istruzione devono avere una configurazione autonoma e non può essere utilizzata la sede di un'autoscuola.

Le autoscuole consorziate possono demandare al centro di istruzione i seguenti corsi di insegnamento:

- a) sia teorici che pratici, relativamente a determinate categorie di patente;
- b) solo insegnamento teorico per tutte o per parte delle categorie di patente;
- c) solo istruzione pratica per tutte o per parte delle categorie di patente.

Qualora il centro effettui i corsi di cui al precedente punto a), esso deve dotarsi dei locali indicati all'art. 3 del decreto in esame, e deve disporre solo dei veicoli appartenenti alle categorie di cui impartisce l'insegnamento. Nel caso b) il centro di istruzione deve anch'esso avere i locali indicati al sopracitato art. 3. I centri che impartiscono l'istruzione di cui al punto c) devono disporre di una propria sede, autonoma rispetto alle autoscuole, ed i locali non sono soggetti al rispetto delle caratteristiche indicate all'art. 3 del D.M. n. 317/95, peraltro tali centri possono fare a meno dell'aula di teoria, e devono dotarsi dei veicoli delle categorie per le quali impartiscono l'insegnamento.

Le autoscuole autorizzate secondo il punto b) del comma 10 dell'art. 335 del regolamento di esecuzione del C.d.s. possono aderire ad un consorzio e demandare al centro di istruzione solo corsi relativi al tipo di autorizzazione posseduta. È evidente, infatti, che le autoscuole di tipo "b" non possono iscrivere allievi per il conseguimento di patenti di guida delle categorie superiori.

I centri di istruzione possono essere sede d'esame, nel rispetto dei requisiti di idoneità stabiliti dal D.M. 3 agosto 1990, n. 332, sia per i candidati presentati dalle autoscuole consorziate, per quelli di autoscuole non aderenti al centro, e sia per candidati privatisti. Nei predetti casi i candidati non dovranno essere annotati nel registro del centro e farà fede il verbale d'esame.

Ogni variazione relativa all'organico degli insegnanti od istruttori che prestano servizio presso il centro di istruzione deve essere comunicata all'amministrazione provinciale competente che

provvede ad informare l'U.P. M.C.T.C. Eventuali mutamenti del parco veicolare del centro devono essere tempestivamente comunicati all'ufficio provinciale M.C.T.C., che provvede ad informare l'amministrazione provinciale conformemente a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 6 del D.M. n. 317/95 .

Presso il centro di istruzione può essere utilizzato anche personale in servizio presso un'autoscuola consorziata. Tale utilizzazione può essere parziale o esclusiva.

Si precisa che, analogamente a quanto previsto per gli allievi candidati al conseguimento delle patenti di guida, non è consentito iscrivere direttamente al centro di istruzione gli allievi che intendono conseguire i C.A.P. ovvero i C.F.P. (ADR). Dette iscrizioni debbono sempre essere registrate sugli appositi registri indicati all'art. 13 del D.M. n. 317/95.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 14 comma 5 del citato D.M. n. 317/95, le cooperative già costituite alla data del 17.5.1995 continuano ad esercitare la loro attività, ma anch'esse hanno l'obbligo, al pari dei consorzi, di istituire centri di istruzione automobilistica.

Le autoscuole, i centri di istruzione già formati, i consorzi e le cooperative devono adeguarsi, entro il 30 giugno 1996, alle disposizioni impartite dal D.M. in esame.

5 - INSEGNANTI ED ISTRUTTORI

Si precisa, in merito all'attività degli insegnanti ed istruttori, che l'organico di un'autoscuola può essere costituito anche da un unico soggetto che può cumulare, se abilitato, entrambe le funzioni di insegnante ed istruttore. Qualora, tuttavia, dai registri dell'autoscuola risultino iscritti e direttamente presentati agli esami, nel corso dell'anno, allievi in numero superiore a 160, con esclusione di quelli inviati al centro di istruzione, allora l'organico dell'autoscuola non potrà più essere costituito da un unico soggetto che cumuli le funzioni sopra citate, ma occorrerà la presenza di almeno un altro istruttore.

L'organico della scuola può essere costituito anche esclusivamente da insegnanti ed istruttori a tempo parziale. Infatti l'art. 8 del D.M. n. 317/95, dopo aver previsto, al comma 1, che l'autoscuola deve avere uno o più insegnanti di teoria ed uno o più istruttori di guida, stabilisce, al comma 4, che possono essere utilizzati "a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati, nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati", purché regolarmente muniti del patentino rilasciato dalle amministrazioni provinciali. Resta in ogni caso valida la disposizione contenuta nella circolare n. 80/88, che obbliga il lavoratore dipendente che presta la propria attività di insegnante o istruttore a tempo parziale presso le autoscuole, ad acquisire il preventivo benessere da parte del datore di lavoro primario.

Per gli istruttori di guida abilitati dalla M.C.T.C. ed autorizzati dalla provincia non operano i limiti, previsti dal comma 2 dell'art. 122 del C.d.S. I predetti istruttori devono comunque essere in possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di categoria C, e possono continuare a svolgere la loro attività limitatamente alle categorie B e C.

I titolari di autoscuola in possesso delle abilitazioni di istruttore di guida o di insegnante possono continuare a gestire l'autoscuola, anche nel caso di declassamento, per raggiunti limiti di età o per mancanza dei requisiti psicofisici, della patente di guida da loro posseduta.

Le autoscuole di tipo a) ai sensi del comma 10 dell'art. 335 del regolamento di esecuzione del C.d.S. , devono includere nel loro organico almeno un istruttore che sia in possesso di patente di guida comprendente le categorie A e DE. Tale obbligo decade nel caso in cui l'autoscuola dimanda al centro di istruzione le esercitazioni di guida per le categorie superiori. In ogni caso, tutti gli istruttori utilizzati per le esercitazioni su veicoli delle categorie superiori dovranno essere in possesso del documento di guida comprendente le categorie A e DE.

F.TO IL DIRETTORE GENERALE

dott. Giorgio Berruti